

**Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale.**

**Art. 5**

*(Registro generale del volontariato organizzato)*

1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
  - a) sociale e sanitario;
  - b) culturale;
  - c) educativo;
  - d) ambientale;
  - e) diritti civili dei cittadini;
  - f) solidarietà internazionale;
  - g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
  - h) attività innovative.
3. È ammessa l'iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall' articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.

**5 bis.** Nelle more dell'attuazione dell' articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel Registro unico nazionale del Terzo Settore ivi previsto.

(2)

**6.**

( ABROGATO )

(1)(3)

**7.**

( ABROGATO )

(4)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 33/2015

**2** Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**3** Comma 6 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

**4** Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.